

*Congregazione per il culto divino  
e la disciplina dei sacramenti*

## In tempo di covid-19

PAGINA 7

Decreto della Congregazione per il culto divino e la disciplina dei sacramenti

# In tempo di covid-19

Considerato il rapido evolversi della pandemia da covid-19 e tenendo conto delle osservazioni pervenute dalle Conferenze Episcopali, questa Congregazione offre un aggiornamento alle indicazioni generali e ai suggerimenti già dati ai Vescovi nel precedente decreto del 19 marzo 2020.

Dal momento che la data della Pasqua non può essere trasferita, nei paesi colpiti dalla malattia, dove sono previste restrizioni circa gli assembramenti e i movimenti delle persone, i Vescovi e i Presbiteri celebrino i riti della Settimana Santa senza concorso di popolo e in luogo adatto, evitando la concelebrazione e omettendo lo scambio della pace.

I fedeli siano avvisati dell'ora d'inizio delle celebrazioni in modo che possano unirsi in preghiera nelle proprie abitazioni. Potranno essere di aiuto i mezzi di comunicazione telematica in diretta, non registrata. In ogni caso rimane importante dedicare un congruo tempo alla preghiera, valorizzando soprattutto la

*Liturgia Horarum.*

Le Conferenze Episcopali e le singole diocesi non manchino di offrire sussidi per aiutare la preghiera familiare e personale.

**1 - Domenica delle Palme.** La Commemorazione dell'Ingresso del Signore a Gerusalemme si celebri all'interno dell'edificio sacro; nelle chiese Cattedrali si adotti la seconda forma prevista dal Messale Romano, nelle chiese Parrocchiali e negli altri luoghi la terza.

**2 - Messa crismale.** Valutando il caso concreto nei diversi Paesi, le Conferenze Episcopali potranno dare indicazioni circa un eventuale trasferimento ad altra data.

**3 - Giovedì Santo.** La lavanda dei piedi, già facoltativa, si ometta. Al termine della Messa nella Cena del Signore si ometta anche la processione e il Santissimo Sacramento si custodisca nel tabernacolo. In questo giorno si concede eccezionalmente ai Presbiteri la facoltà di celebrare la Messa senza concorso di

popolo, in luogo adatto.

**4 - Venerdì Santo.** Nella preghiera universale i Vescovi avranno cura di predisporre una speciale intenzione per chi si trova in situazione di smarrimento, i malati, i defunti (cf. *Missale Romanum*). L'atto di adorazione alla Croce mediante il bacio sia limitato al solo celebrante.

**5 - Veglia Pasquale.** Si celebri esclusivamente nelle chiese Cattedrali e Parrocchiali. Per la liturgia battesimale, si mantenga solo il rinnovo delle promesse battesimali (cf. *Missale Romanum*).

Per i seminari, i collegi sacerdotali, i monasteri e le comunità religiose ci si attenga alle indicazioni del presente Decreto.

Le espressioni della pietà popolare e le processioni che arricchiscono i giorni della Settimana Santa e del Triduo Pasquale, a giudizio del Vescovo diocesano, potranno essere trasferite in altri giorni convenienti, ad esempio il 14 e 15 settembre.

*De mandato Summi  
pro hoc tantum anno 2020.*

*Pontificis*

Dalla Sede della Congregazione  
per il Culto Divino  
e la Disciplina dei Sacramenti,  
25 marzo 2020, solennità  
dell'Annunciazione del Signore.

ROBERT Card. SARAH  
Prefetto

ARTHUR ROCHE  
Arcivescovo Segretario

## Nota di presentazione del Decreto "Cum sanctissima" circa la celebrazione liturgica in onore dei santi nella "forma straordinaria" del Rito Romano

CONTINUAZIONE DALLA PAGINA 6

Più precisamente, il decreto allarga il campo di applicazione delle *missae festivae latiore sensu* del n. 302-c delle *Rubricae Generales Missalis Romani* (che finora comprendeva solo i giorni di IV classe), ad una parte delle feste di III classe nonché alle viglie di III classe<sup>3</sup> (cfr. decreto, n. 1). Da ciò si desume che ovviamente, queste nuove disposizioni non incidono in nessun modo sulle altre celebrazioni, in particolare quelle di I o II classe. Contestualmente, il decreto precisa che tale *missa festiva latiore sensu* può anche essere celebrata in onore dei santi canonizzati dopo il 26 luglio 1960 (data dell'ultimo aggiornamento del Martirologio della *forma straordinaria*), nel giorno della relativa ricorrenza liturgica (n. 2).

Posto questo principio, le altre disposizioni del decreto danno le precisazioni utili che ne conseguono, quali l'applicazione anche all'ufficio divino, che in tale caso va celebrato per intero in onore del santo (n. 3), la necessità di fare la *commemoratio* della festa di III classe eventualmente occorrente secondo il calendario (n. 4), nonché le regole per la scelta dei testi liturgici (n. 5). In merito a tale ultimo punto, sono da notare le tre successive fonti ove attingere i testi, ovvero in primis il *Proprium Sanctorum pro aliquibus locis* già esistente nel Messale della *forma straordinaria*, in secondo luogo un apposito supplemento da pubblicarsi in futuro dalla Santa Sede, e solo in carenza di quelle due fonti, l'esistente *Commune Sanctorum*.

È da sottolineare il fatto che la celebrazione dei santi più recenti conformemente a queste nuove disposizioni non è che una possibilità, e di conseguenza, essa rimane facoltativa. Chi desidera, quindi, celebrare i santi seguendo il calendario della *forma straordinaria* così come stabilito dal libro liturgico, rimane libero di farlo. In merito a ciò, è bene ricordare che l'esistenza di feste facoltative in onore di santi non è una novità assoluta nel Rito Romano, dato che durante il periodo post-tridentino, e fino alla riforma delle rubriche effettuata da Papa S. Pio X, il calendario ha comportato ben venticinque di queste feste cosiddette *ad libitum*.

Il nuovo decreto dà, d'altra parte, una ulteriore possibilità per il caso in cui si celebra secondo il calendario vigente, ma che nel medesimo tempo si desidera onorare eventuali altri santi occorrenti. Infatti, secondo il n. 6, si dà la possibilità di aggiungere una *commemoratio* di un santo occorrente, quando esso è riferito nel *Proprium pro aliquibus locis* o nel soprannominato pubblicando supplemento.

Nello scegliere o meno di avvalersi delle disposizioni del decreto nelle celebrazioni liturgiche in onore dei santi, si fa appello, ovviamente, al buon senso pastorale del celebrante. Per il caso particolare delle celebrazioni degli Istituti religiosi e delle Società di vita apostolica, il n. 7 del decreto fornisce alcune precisazioni utili al riguardo.

Il decreto si conclude (n. 8) con il riferimento ad un elenco di settanta feste di III classe le cui celebrazioni non possono mai essere impediti dalle sue disposizioni. Tale elenco, fornito in annesso, riflette la particolare importanza di quelle feste, valutata in base a criteri precisi, quali ad esempio l'importanza dei santi in questione nel Piano della Salvezza o nella storia della Chiesa, la loro importanza sul piano della devozione che hanno suscitata o degli scritti che hanno prodotto, oppure l'antichità del loro culto a Roma.

1) Cfr. FRANCESCO, *Lettera Apostolica in forma di "Motu Proprio" circa la Pontificia Commissione "Ecclesia Dei"*, 17 gennaio 2019.

2) «Nel Messale antico potranno e dovranno essere iscritti nuovi santi (...). La Commissione "Ecclesia Dei" in contatto con i diversi enti dedicati all'*usus antiquior* studierà le possibilità pratiche»: BENEDETTO XVI, *Lettera ai Vescovi in occasione della pubblicazione della Lettera Apostolica Motu Proprio data «Summorum Pontificum» sull'uso della liturgia romana anteriore alla riforma effettuata nel 1970, AAS 99 (2007) 798*. Questo mandato era stato successivamente confermato e completato nel 2011, nell'Istruzione *Universae Ecclesiae* della medesima Pontificia Commissione: cfr. PONTIFICIA COMMISSIONE "ECCLESIA DEI", *Istruzione sull'applicazione della Lettera Apostolica Motu Proprio data «Summorum Pontificum» di S.S. Benedetto PP. XVI, n. 25, AAS 103 (2011) 418*.

3) In realtà esiste una sola vigilia di III classe nel calendario della *forma straordinaria*, ovvero quella di S. Lorenzo il 9 agosto. Al riguardo è bene ricordare che dal 1568 fino al *Codex Rubricarum* del 1960, le viglie non privilegiate quali quelle delle feste dei santi erano di rito *simplex*, cosicché quando capitavano in occorrenza con una festa di santo *semiduplex* o *duplex*, prevaleva il santo e non la vigilia. Con la riforma di Papa S. Pio X (negli anni 1911-1914), nelle messe non convenzionali, il celebrante poteva in certi casi scegliere sia la messa del santo occorrente, sia la messa della vigilia (cfr. *Additiones et variationes in rubricis Missalis*, n. 1).

